

MODIFICA DEI PATTI DI FAMIGLIA PER L'IMPRESA

L'istituto del patto di famiglia è stato introdotto nel nostro ordinamento con legge 14.02.2006, n 55, che ha modificato il codice civile aggiungendo, nel Titolo IV del Libro II, il nuovo Capo V bis (artt. 768 bis - 768 octies).

L'art 768 bis consente il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni sociali da parte dell'imprenditore ad uno o più discendenti, in deroga ai patti successori ed alle norme a tutela di questi.

La vera sostanza dei patti di famiglia va rintracciata nel non assoggettamento a collazione e riduzione della liberalità effettuata al discendente; realizzando conseguentemente un particolare "*effetto di stabilità*" del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni sociali.

E' come se la successione dell'imprenditore si aprisse al momento del patto, con sistemazione definitiva delle attribuzioni.

Il passaggio generazionale delle imprese incontra spesso notevoli difficoltà di realizzazione anche per la presenza nel nostro ordinamento, di alcuni istituti tradizionali che spesso impediscono o comunque rendono maggiormente difficile la completa realizzazione dell'assetto successorio voluto dall'imprenditore.

Invero la normativa italiana in tema di successione prevede una rigida disciplina che poco si presta alla pianificazione in vita da parte dell'imprenditore, del trasferimento dei beni produttivi ai soggetti da quest'ultimo individuati come idonei a succedergli nella conduzione dell'impresa; inoltre le regole ad oggetto la trasmissione successoria non fanno alcuna distinzione a seconda della natura dei beni destinati a cadere in successione né danno rilievo all'esigenza di preservare l'unità e il valore dell'impresa in vista del passaggio generazionale.

Pertanto, lo scopo del patto di famiglia deve rintracciarsi nella necessità di favorire ed agevolare, nel tessuto socioeconomico italiano, contraddistinto dal proliferare di piccole e medie imprese, il passaggio generazionale, appunto nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare continuità alle imprese e funzionalità futura all'azienda in modo da evitare il frazionamento del controllo, che spesso si ripercuote sull'efficienza della gestione imprenditoriale.

Vi sono due norme della disciplina che andrebbero soprattutto corrette:

- a) l'art. 768 ter c.c. che impone la forma dell'atto pubblico: si potrebbe aggiungere la previsione alternativa della scrittura privata autenticata, per consentire la conclusione dell'accordo in momenti diversi e senza contemporanea presenza di tutti gli interessati;
- b) l'art. 768 quater, 2 comma, c.c. prevede la liquidazione da parte del ricevente l'attribuzione a favore degli altri legittimari: sarebbe preferibile aggiungere la possibilità per lo stesso imprenditore trasferente di liquidare gli altri discendenti non assegnatari, senza che l'attribuzione sia soggetta a collazione o riduzione.

La modifica è rilevante, perchè nella quasi totalità dei casi il discendente assegnatario non possiede beni sufficienti per soddisfare i non assegnatari. E ciò rende meno appetibile il ricorso all'istituto.

IPOSTESI NORMATIVE

Modifica art. 458 c.c. sui patti successori.

“Nell’art. 458 del codice civile vengono sopresse le parole: ”o rinunzia ai medesimi;””.

Modifica art. 557 c.c.

“Nell’art. 557 del codice civile viene soppresso il secondo comma.”

Modifica art. 768 ter c.c.

“Nell’art. 768 ter del codice civile vengono aggiunte in fine le seguenti parole: “o scrittura privata con sottoscrizioni autenticate””.

Modifica art. 768 quater c.c.

“Nell’art. 768 quater, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: “partecipazioni societarie” vengono aggiunte le parole: “o lo stesso imprenditore”. Nel medesimo articolo, al terzo comma, vengono sopresse le parole da “e purché” a “sostituiti”.

Modifica art. 768 septies c.c.

“L’art. 768 septies del codice civile è sostituito dal seguente: “Il patto di famiglia può essere sciolto o modificato, con le forme dell’art. 768 ter, dai contraenti per mutuo dissenso o per recesso dell’imprenditore”.

Modifica art. 768 bis c.c.

“Nell’art. 768 bis del codice civile è inserito il seguente secondo comma: “L’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie può anche ricevere la titolarità dei beni alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione sospensiva non retroattiva, anche successivi alla morte dell’imprenditore. L’assegnatario può essere designato da un terzo nominato dall’imprenditore; in tale caso il terzo potrà scegliere tra più persone indicate dall’imprenditore o appartenenti a determinate categorie indicate dall’imprenditore stesso, nei limiti posti dall’art. 784 primo comma; l’accettazione del beneficiario così designato rende irrevocabile la designazione; il suo rifiuto, in assenza di ulteriori designazioni, produce effetti equivalenti all’apertura della successione dell’imprenditore, relativamente ai beni oggetto del patto di famiglia. Tra la morte dell’imprenditore e l’accettazione del beneficiario l’azienda o le partecipazioni societarie costituiscono patrimonio separato, amministrato secondo le norme dettate dall’imprenditore stesso, ed in mancanza secondo le norme che regolano l’attività del curatore dell’eredità giacente”.